



DETERMINA N. 36 DEL 15/10/2018

OGGETTO: PROROGA TECNICA DI 6 MESI PER FORNITURA CARBURANTI.

Il sottoscritto Pietro Lucidi, in qualità di Amministratore Unico della Santa Marinella Servizi S.r.l., giusta nomina assembleare del 14/09/2018,

PREMESSO

- ✓ Che in data 23/10/2018 scade il contratto di fornitura di carburanti assegnato tramite convenzione Consip alla società Italiana Petroli Spa (ex Totalerg Spa) ;
- ✓ Che la Santa Marinella Servizi Srl ha necessità di rifornire gli automezzi che servono per lo svolgimento del Servizio di supporto al Comune di Santa Marinella;
- ✓ VISTI:
 - la nota della Società ITALIANA PETROLI SPA , (ex Totalerg Spa), che in attesa della firma del contratto quadro con Consip, propone la possibilità ai suoi clienti di aderire ad una proroga tecnica di 6 mesi utilizzando le fuel card già in possesso agli stessi patti e condizioni con la facoltà di recesso in ogni momento come riportato nella comunicazione inviata dalla ITALIANA PETROLI SPA in data 26/09/2018;
 - le linee guida dell'ANAC n. 4 in materia di "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
 - la Delibera ANAC n. 384 del 17/04/2018 , fascicolo UVSF n. 5149/2017 in merito alla possibilità di concessioni di proroghe ad appalti in essere a carattere di eccezionalità con un limite temporale di 6 mesi;
 - l'art. 106, co 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che recita: *"La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste"*

nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”

- l'art. 2 del precitato contratto in ordine alla “ **Durata del servizio prevede che la Società prende atto ed accetta che alla scadenza del contratto sarà tenuta alla prosecuzione del servizio fino all'effettivo subentro nel servizio di altro soggetto opportunamente selezionato. Per questo ulteriore periodo sarà corrisposto il canone stabilito dal presente contratto al netto dei corrispettivi per le prestazioni non rese**” ;
- ✓ PRESO ATTO che il fine che la Società persegue col contratto che si andrà a stipulare con l'operatore economico aggiudicatario consiste nella fornitura di carburante (benzina, gasolio) per gli automezzi/autovetture per i prossimi 6 mesi;
- ✓ VISTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell'art. 1 D.L. n. 95/2012 come convertito in L. n. 135/2012, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;
- ✓ VISTI il D.Lgs 267 del 18/08/2000, D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- ✓ VISTO il D.Lgs 50/2016;



Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DETERMINA

- ✓ di prorogare per 6 mesi alla Società ITALIANA PETROLI SPA con sede legale in Viale dell'Industria, n. 92 cap. 00144 Roma, partita Iva/cod. fiscale n. 00051570893, la fornitura di carburanti mediante fuel card agli stessi patti e condizioni vigenti nella convenzione con la facoltà di recesso in ogni momento come riportato nella comunicazione inviata dalla ITALIANA PETROLI SPA in data 26/09/2018; ;
- ✓ di dare atto che si resta in attesa dell'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento di un accordo quadro tra la Società Italiana Petroli Spa e la Consip;
- ✓ di dare atto che la liquidazione della fornitura di carburante per autotrazione avverrà entro 30gg. dalla data di presentazione di regolare fattura unitamente alla certificazione aggiornata del Durc, e che il CIG da indicare in fattura è il n. ZE62574E03;

L'Amministratore Unico
Pietro Lucidi